



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DELLA GIUNTA COMUNALE**

N. 172 DEL 05-12-2013

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MONZA PER LA FREQUENZA DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PERIODO 01/01/2014-31/12/2014

L'anno DUEMILATREDICI addì CINQUE del mese di DICEMBRE alle ore 11.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa		Si

PRESENTI : 4

ASSENTI: 1

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MONZA PER LA FREQUENZA DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PERIODO 1.01.2014-31.12.2014

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamati i seguenti atti:

- Legge 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" che all'art. 8 lett. l) dispone che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona portatrice di handicap si realizzino anche mediante l'istituzione di centri socio riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente portatrici di handicap le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa;
- la deliberazione C.C. n. 39 del 21-7-2004, con la quale venivano dettate le linee guida per la gestione di servizi ed interventi a favore di soggetti diversamente abili, da realizzarsi mediante convenzionamento con soggetti del terzo settore, ai sensi dell'art. 5 Legge n. 328/2000;
- deliberazione G.C. n. 156 dell'11.12.2012 avente ad oggetto "Approvazione convenzione con L'Iride cooperativa sociale ONLUS di Monza per la frequenza di persone diversamente abili. Periodo 1/1/2012 – 31/12/2012".

Richiamati altresì i seguenti atti:

- deliberazione C.C. n. 18 del 27/6/2013 avente ad oggetto "Approvazione Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità", con decorrenza dal 1/9/2013;
- deliberazione G.C. n. 92 del 4/7/2013 avente ad oggetto "Approvazione linee guida per l'utilizzo del regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità";

Considerato che L'Iride Società Cooperativa Sociale – ONLUS", con sede a Monza, Via Parma 1, è una Cooperativa Sociale di tipo "A" che risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio delle Coop. delle Province al n. 173 della sezione mista e nell'Albo Regionale delle Coop. Sociali – sez. A - al foglio 126, numero progress. 251, ed ha come scopo della sua attività formativa ed assistenziale la stimolazione delle capacità residue e il mantenimento delle capacità acquisite in soggetti portatori di handicap psicofisici gravi e medio/gravi;

Vista la relazione dell'assistente sociale, depositata agli atti, che si omette di pubblicare per motivi di riservatezza, dalla quale si evince la necessità di continuare a garantire l'inserimento di due utenti sovicese all'interno del CSE della cooperativa per l'anno 2014 al fine dar continuità e valore al percorso educativo in atto;

Richiamata la comunicazione di "L'Iride Società Cooperativa sociale – ONLUS", pervenuta al protocollo comunale n. 9732 in data 28/11/2013, dalla quale si evince

una spesa complessiva per l'inserimento di due utenti con frequenza a tempo pieno pari ad € 33.000,00 oltre Iva 4%;

Considerato il risultato positivo del servizio fin qui svolto da parte della cooperativa L'Iride Società Cooperativa sociale – ONLUS e ritenuto quindi necessario provvedere a stipulare una nuova convenzione con la medesima cooperativa al fine di garantire la continuità dell'inserimento e della frequenza di due utenti residente in Sovico presso il CSE gestito dalla cooperativa stessa, per il periodo 1.01.2014-31.12.2014;

Vista l'allegata bozza di convenzione e l'allegata bozza di impegno, con la quale vengono regolati i rapporti tra le parti;

Vista la Legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione e i diritti delle persone handicappate" e s.m.i.;

Vista la Legge n. 328/2000 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

Visti i pareri previsti dall'art. 49 del D. Lgs. n° 267/2000 che si allegano come parte integrante della presente deliberazione;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'allegato schema di convenzione tra il Comune di Sovico e la Cooperativa "L'Iride Società Cooperativa sociale – ONLUS", con sede in Monza – Via Parma n. 1 – C.F. 06572830153, P.I.V.A. 00830440962, per l'utilizzo del Centro socio educativo situato in Calò (Besana in Brianza), che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale, per la frequenza di n. 2 soggetti diversamente abili, residenti in Sovico, per il periodo 1/1/2014 – 31/12/2014;
- 2) Di dare atto che in virtù del "Regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità" approvato con delibera C.C. n. 18 del 27/06/2013 il Comune di Sovico sosterrà il pagamento della quota della retta per l'importo determinato secondo i criteri stabiliti nel suddetto regolamento e nelle linee guida approvate con atto G.C. n. 92 del 4/7/2013;
- 3) Di demandare al Responsabile del Settore Socio-Culturale l'assunzione dell'impegno di spesa conseguente al presente atto;
- 4) Di dare atto che, qualora si dovesse verificare la necessità di nuovi ed ulteriori inserimenti, si provvederà con successivi atti amministrativi al relativo impegno di spesa;
- 5) Di autorizzare ai sensi dell'art. 39 del vigente Statuto Comunale, il Responsabile del Settore Socio Culturale alla stipula della convenzione e alla sottoscrizione dell'allegata bozza di impegno per ogni utente inserito presso il C.S.E.;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Allegati: - schema di convenzione;
- bozza di impegno;
- pareri.

COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza e Brianza

**CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE
ONLUS DI MONZA PER LA FREQUENZA DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PERIODO 1.01.2014-
31.12.2014**

In data....., tra l'Ente Comune di Sovico, che di seguito per brevità verrà chiamato Ente, con sede in Sovico, p.za Arturo Riva n. 10 - C.F. 00866640154 rappresentato dal Responsabile del Settore Socio Culturale, nata a il, elettivamente domiciliata presso la sede del Comune, la quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta, da una parte,

E

La cooperativa "L'Iride Società cooperativa Sociale ONLUS" con sede in Monza, via Parma n. 1, C.F. 06572830153, iscritta all'Albo Regionale delle Cooperative Sociali di tipo A ai sensi della L. n. 381/91 e della L. R. n. 21/2003, nella persona di....., nato a il e residente in abilitato alla sottoscrizione del presente atto

PREMESSO CHE

- con deliberazione G.C. del è stata approvata la convenzione fra il Comune di Sovico e L'Iride Società Cooperativa Sociale ONLUS di Monza per la frequenza di persone diversamente abili per il periodo dal 01.01.2014 al 31.12.2014;
- che l'art. 8, lettera l) della legge 104/92 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" dispone che l'inserimento e l'integrazione sociale della persona portatrice di handicap si realizzino anche mediante l'istituzione di centri socio riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione a persone temporaneamente o permanentemente portatrici di handicap le cui verificate potenzialità residue non consentano idonee forme di integrazione lavorativa ;
- L'Iride Società Cooperativa Sociale – ONLUS", con sede a Monza, Via Parma 1, è una Cooperativa Sociale di tipo "A" che risulta regolarmente iscritta nel Registro Prefettizio delle Coop. delle Province al n. 173 della sezione mista e nell'Albo Regionale delle Coop. Sociali – sez. A - al foglio 126, numero progress. 251, ed ha come scopo della sua attività formativa ed assistenziale la stimolazione delle capacità residue e il mantenimento delle capacità acquisite in soggetti portatori di handicap psicofisici gravi e medio / graviche "L'Iride Società
- che con l'affidamento alla Cooperativa Sociale del servizio l'Ente si è posto l'obiettivo di promuovere l'inserimento sociale di persone disabili ed handicappate attraverso un progetto educativo individualizzato che comprende attività socio-educative;
- che la scelta del convenzionamento con L'Iride Società Cooperativa sociale – ONLUS è motivata dal fatto che la suddetta cooperativa accoglie soggetti portatori di handicap psicofisici gravi, ma con sufficiente autonomia personale, e

medio/gravi idonei allo svolgimento di attività di tipo espressivo, ricreativo, ludico/artistico;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

1. Di affidare alla cooperativa "L'Iride Società cooperativa Sociale ONLUS" la gestione del servizio di tipo formativo e assistenziale rivolto a disabili con handicap fisici, psichici e/o sensoriali medio-gravi attraverso attività occupazionali di socializzazione, riabilitazione e stimolazione delle capacità residue del soggetto attraverso laboratori di attività occupazionali manuali e tecnico-espressive, nonché attraverso il mantenimento delle capacità acquisite. La convenzione viene stipulata per il periodo 01/01/2014 – 31/12/2014;
2. Il Centro socio educativo, che ha sede in Calò di Besana Brianza in Via Leopardi n. 11, è aperto dal Lunedì al Giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.00; mentre il Venerdì dalle ore 8.30 alle ore 14.00; la frequenza degli utenti viene concordata secondo il progetto educativo individualizzato ed è possibile usufruire di una frequenza part-time.
3. La gestione, comprese le ammissioni e le dimissioni degli utenti del servizio dovrà avvenire nel rispetto delle modalità, criteri e procedure fissati nell' apposito regolamento del servizio;
4. La Cooperativa per l'attuazione del servizio nei termini e nei tempi sopraindicati mette a disposizione i locali siti in Calò di Besana Brianza in Via Leopardi n. 11 che sono in possesso dei requisiti strutturali previsti dalla legge e da piani regionali di settore.
La Cooperativa "L'Iride Società Cooperativa sociale – ONLUS" non è dotata di particolari attrezzature tecniche;
5. La Cooperativa si impegna :
 - ad impiegare per l'espletamento delle funzioni relative al servizio oggetto della convenzione gli operatori e soci volontari, utilizzati ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 381/91, dettagliandoli in due distinti elenchi sottoscritti, agli atti del Comune. Tali elenchi devono definire la posizione e la professionalità (figura professionale, qualifica, livello, titolo di studio, ecc.) di ogni operatore dipendente o socio volontario. La Cooperativa si assume ogni responsabilità per la veridicità dei dati riportati;
 - ad utilizzare i soci volontari per prestazioni complementari e non sostitutive a quelle degli operatori;
 - ad affidare la direzione del servizio alla Dott.ssa Maria Grazia Fedriga, responsabile educativa della Cooperativa;
 - a rispettare per gli operatori impiegati nella gestione del servizio tutte le norme e gli obblighi assicurativi previsti dal CCNL di settore. In particolare la Cooperativa si impegna ad applicare condizioni normative e retributive non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro delle Cooperative Sociali;
 - ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro;
 - a dimostrare di avere in corso con una primaria Compagnia di Assicurazione idonea polizza assicurativa di Responsabilità civile verso terzi, compresi gli utenti, a copertura delle ipotesi di responsabilità derivanti dalla presente convenzione, con massimale di importo non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro. La polizza assicurativa non libera la cooperativa dalle proprie responsabilità, avendo la stessa esclusivamente lo scopo di ulteriore garanzia. Eventuali scoperti e franchigie rimangono a carico della cooperativa stessa.

Copia della polizza assicurativa, debitamente quietanzata, dovrà essere consegnata, in copia integrale, dalla cooperativa al Comune prima della stipulazione della convenzione e dovrà restare presso lo stesso depositata per tutta la durata della convenzione stessa.

- a trasmettere all'Ente, su richiesta dell'Assistente sociale, una relazione sull'andamento della gestione del servizio, necessaria per la valutazione in merito alla produttività degli interventi e ai risultati conseguiti.- La Cooperativa, inoltre, si impegna a trasmettere ulteriori relazioni all'Amministrazione Comunale, su richiesta dell'Assistente Sociale, ogni qualvolta ciò risulti necessario per qualsiasi tipo di esigenza. Si impegna comunque a tenere costanti rapporti con i servizi sociali. Eventuali correttivi utili al raggiungimento degli obiettivi, fermo restando il corrispettivo in seguito indicato, saranno concordati tra i due contraenti. Un rappresentante dell'Ente, uno della Cooperativa ed uno dei familiari degli utenti opereranno le necessarie verifiche periodiche in ordine al servizio, al raggiungimento degli obiettivi, alla sua efficacia ed efficienza ed alla economicità dei mezzi rispetto ai fini;
 - ad assumersi qualsiasi responsabilità ed oneri nei confronti dell'Ente e di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti e non, nella gestione del progetto;
 - a garantire per tutta la durata della convenzione il rispetto di tutte le norme nazionali e regionali relative al servizio, compreso il mantenimento degli standard gestionali;
 - la Cooperativa emetterà fatture mensili posticipate, che l'Ente si impegna a liquidare entro 30 giorni.
6. La Cooperativa è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della L. 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari. Pertanto, la stessa dovrà comunicare al Comune gli estremi del conto corrente bancario dedicato ai pagamenti per le commesse pubbliche, compreso il servizio di che trattasi, nonché le generalità ed il codice fiscale dei soggetti delegati ad operare su tale conto corrente. Inoltre, la Cooperativa si impegna a comunicare al Comune ogni eventuale variazione in merito. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione della presente convenzione, ai sensi dell'art. 3 comma 9-bis della citata legge.
7. E' stabilito in complessive € 33.000,00 oltre IVA la somma per l'inserimento di n. 2 utenti la cui retta annuale viene così definita:
- UTENTE A: frequenza a tempo pieno: € 15.000,00 oltre I.V.A.
 - UTENTE B: frequenza a tempo pieno: € 18.000,00 oltre I.V.A.
- Il Comune verserà alla cooperativa la quota a proprio carico della retta richiesta secondo i calcoli derivanti dall'applicazione del regolamento distrettuale disciplinante la contribuzione comunale nel pagamento delle rette per strutture diurne approvato con delibera di C.C. 18 del 27/06/2013 e successive linee guida approvate dalla G.C. n. 92 del 04/07/2013;
- La cooperativa inoltre provvederà a riscuotere le quote a carico delle famiglie direttamente dalle stesse, secondo quanto indicato nell'impegno di spesa a tre che verrà sottoscritto per ogni utente inserito.
- Non sono previste riduzioni dalla quota di compartecipazione ad eccezione dei seguenti casi:
- riduzione del 50% per i periodi di malattia documentata e superiori a 30 giorni;
 - riduzione del 50% sull'intera quota di compartecipazione (per ciascuna persona inserita) in caso di inserimento di più componenti il medesimo nucleo familiare.

8. Sono altresì a carico dell'utente i costi relativi alla mensa, al trasporto, attività sportive ed extra.
9. Nel caso di dimissioni anticipate dal CSE, concordate tra il Servizio Sociale comunale e la direzione della Cooperativa L'Iride, l'inserimento si considera concluso e pertanto cesserà il pagamento della retta dal mese successivo. Dette dimissioni sono inoltre ipotizzabili in caso di mancato pagamento della quota definita nell'impegno a tre da cooperativa, Amministrazione Comunale, utente/famiglia.
10. La Cooperativa è responsabile, ai sensi del D.Lgs 196/2003, del trattamento di tutti i dati personali e sensibili di cui venga in qualunque modo a conoscenza nell'espletamento del servizio.
La Cooperativa stessa procederà al trattamento dei dati attenendosi alle istruzioni impartite dall'Ente e comunque in modo che ne sia garantita la sicurezza. A tale ultimo fine farà riferimento alle misure di sicurezza prescritte dal Codice in materia di protezione dei dati personali, approvato con D.Lgs n. 196 del 30 giugno 2003, puntualmente trasfuse e adattate alla propria organizzazione con la redazione del D.P.S. (Documento programmatico sulla sicurezza).
In particolare la Cooperativa: dovrà trattare i dati in suo possesso esclusivamente ai fini dell'espletamento del servizio oggetto della presente convenzione; non potrà diffondere i dati in suo possesso, né conservarli successivamente alla scadenza della convenzione; dovrà adottare opportune misure atte a garantire la sicurezza dei dati in suo possesso anche nel caso in cui gli stessi siano trattati mediante l'utilizzo di strumenti informatici.
Ai sensi del D.Lgs 196/2003, oltre alle ipotesi di responsabilità penale ivi contemplate, la Cooperativa è comunque obbligata in solido con l'Ente per danni provocati agli interessati in violazione delle disposizioni previste dalla legge.
11. Qualsiasi controversia derivante dall'esecuzione della presente convenzione è devoluta all'autorità giudiziaria competente in materia.
12. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula della presente convenzione sono a carico della Cooperativa.
13. La presente convenzione può essere risolta dai due contraenti nei casi di mancato rispetto delle prescrizioni contrattuali dovute a:
 - grave inadempimento della Cooperativa atto a compromettere il risultato del servizio;
 - mancato pagamento della retta;
 - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010;
 - intervenuta inidoneità della struttura determinata dagli organi competenti.Entrambi i contraenti possono risolvere il presente contratto qualora a seguito di contestazione scritta degli addebiti e successiva diffida, una delle parti persista nelle inadempienze rilevate.
14. Il posticipato pagamento, da parte dell'Ente, dei servizi prestati dalla Cooperativa, è garanzia della regolare esecuzione del servizio stesso.
15. La Cooperativa "L'Iride Cooperativa sociale – ONLUS" ai sensi dell'art. 17 del D. L. gs n. 460 del 4. 12. 1997 è esente dall'imposta di bollo essendo un'organizzazione non lucrativa ONLUS.
16. Sono parte integrante della convenzione i seguenti documenti, depositati agli atti dell'Ente: copia del decreto di iscrizione all'albo Regionale, elenco operatori del Centro di Calò e soci volontari della Cooperativa "L'Iride Cooperativa sociale – ONLUS", *curriculum vitae* degli operatori del Centro di Calò, polizza assicurativa degli utenti inseriti, impegno di pagamento.

17. L'Ente nomina quale suo referente l'Assistente Sociale, a cui la Cooperativa si rivolgerà per qualsiasi problema di carattere organizzativo e gestionale.
18. I dati forniti dalla Cooperativa al Comune di Sovico saranno utilizzati dagli Uffici esclusivamente per gli adempimenti connessi alla presente convenzione e nel rispetto del D.Lgs. 196/2003. E' possibile in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento, integrazione e cancellazione dei dati, come previsto dall'art. 7 del D.Lgs. 196/2003. Il trattamento dei dati avverrà a cura dell'Amministrazione Comunale con l'utilizzo di supporti cartacei ed informatici.

Letto confermato e sottoscritto.

Sovico, _____

Per la Cooperativa Sociale

IL PRESIDENTE

Per l'Ente

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO CULTURALE

IMPEGNO DI PAGAMENTO

RELATIVO ALL'INSERIMENTO DI

Nome _____ Cognome _____
nato a _____ il _____, Cod. Fiscale _____
residente in via _____ n. _____, CAP _____,
Comune di _____, Provincia di _____
Domicilio (solo se diverso da residenza)
via _____ n. _____, CAP _____,
Comune di _____, Provincia di _____

TRA

Il Comune di _____ Cod. fis. _____
P. IVA _____
qui legalmente rappresentato da _____,
nato il _____ a _____
Cod. fis. _____

Domiciliato agli effetti del presente atto presso _____
a ciò autorizzato.

E

L'ENTE GESTORE del servizio _____
COOPERATIVA SOCIALE _____ Cod. fis. _____
P. IVA _____
qui legalmente rappresentata da _____,
nato il _____ a _____
Cod. fis. _____

Domiciliato agli effetti del presente atto presso _____
a ciò autorizzato.

E

Nome _____ Cognome _____
nato a _____ il _____, Cod. Fiscale _____
residente in via _____ n. _____, CAP _____,
Comune di _____, Provincia di _____
In qualità di:
 soggetto interessato
 genitore
 amministratore di sostegno / tutore nominato con provvedimento del _____

altro (specificare) _____

VISTI

- Le caratteristiche del servizio _____ e le prestazioni ivi erogate meglio disciplinate nella convenzione;
- Il Regolamento Distrettuale dell'Ambito di Carate Brianza disciplinante la contribuzione comunale del pagamento di rette per strutture diurne di tipo socio assistenziale e socio sanitario rivolte a persone con disabilità;
- Le decisioni assunte dall'Assemblea dei Sindaci del 10.4.2013 circa i limiti di esenzione dal pagamento delle rette e le fasce ISEE di contribuzione, assunte come proprie dal Comune con _____ n. _____ del _____.

PRESO ATTO CHE

- Che la retta applicata dal servizio di cui in oggetto per il periodo _____ ammonta ad € _____;
- Che sono presenti/ non sono presenti situazioni eccezionali che hanno comportato/non hanno comportato l'abbattimento della retta prevista dal Regolamento;
- Che, ai sensi del Regolamento Pagare il Giusto, la quota a carico dell'utente calcolata in base all'ISEE familiare ammonta ad € _____ per il periodo _____;

SI DEFINISCONO I SEGUENTI IMPEGNI ECONOMICI

Il Comune si impegna a versare, a copertura della retta di frequenza di _____, € _____ in n. _____ rate _____;

Il sig. _____ si impegna a versare a copertura della retta di _____, € _____ in n. _____ rate _____;

La cooperativa sociale si impegna ad emettere regolari fatture ed a certificare al sig. _____, annualmente quanto ricevuto per la frequenza di _____.

Letto, Firmato e Sottoscritto

Per l'Ente Gestore _____

Per il Comune di _____

Per l'inserito _____



COMUNE DI SOVICO
Provincia di Monza Brianza

ALLEGATO ALLA DELIBERA G.C. N. 172 DEL 03/12/13 avente ad oggetto:

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI SOVICO E L'IRIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS DI MONZA PER LA FREQUENZA DI PERSONE DIVERSAMENTE ABILI. PERIODO 1.01.2014-31.12.2014

PARERI ED ATTESTAZIONI PREVISTI DALL'ART. 49 – comma 1 – DEL D. LGS. 18-8-2000 N. 267 "TESTO UNICO SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI"

PARERE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA:

Favorevole

Addì, 3/12/2013



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
SOCIO-CULTURALE
(Rossi Dott.ssa Patrizia Laura)

PARERE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA IN MERITO ALLA REGOLARITA' CONTABILE:

Addì,



IL RESPONSABILE DEL SETTORE
FINANZIARIO
(Dr.ssa Rita Ruggiero)

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
COLOMBO ALFREDO



IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addi 12 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data _____ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 05 DIC. 2013 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addi 12 DIC. 2013

IL SEGRETARIO GENERALE

Dr.ssa LAURA MANCINI

